

Certificazioni

L'articolo 15 della legge 183/2011, entrata in vigore il 1 gennaio 2012, ha apportato modifiche al DPR 445/2000, recante il TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Il Ministro della Pubblica amministrazione e della semplificazione ha emanato la Direttiva 14 del 22/12/2011 circa gli adempimenti necessari.

Nello specifico è previsto che *“Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori dei pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”* (autocertificazioni).

Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura:“

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Pertanto in osservanza della nuova norma l'Istituto rilascia esclusivamente certificati in bollo validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati, sui quali è riportata la dicitura prevista dalla legge: **“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”**.

Le Pubbliche Amministrazioni ed i privati gestori di pubblici servizi non possono pertanto chiedere ai cittadini di consegnare certificati, che sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni in autocertificazione (articolo 15 della legge 183/2011). Eccezione e' fatta per i certificati medici che non possono essere sostituiti dall'autocertificazione .

La norma prevede che ciascun certificato emesso da una Pubblica Amministrazione sia soggetto all'**imposta di bollo di € 16,00**.

Pertanto le richieste di certificati presentate all'Istituto dovranno essere corredate da una **marca da bollo di € 16,00** per ciascuna copia di certificato o per ciascun certificato.

L'esenzione da detta imposta di bollo, potrà essere applicata solo se il certificato è destinato ad un uso previsto dalla Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le richieste di certificati devono essere presentate alla Segreteria dell'Istituto, nell'orario di ricevimento, dall'alunno, da un genitore o da persona delegata. In tal caso è necessario che il delegato sia provvisto di delega scritta e fotocopia dei due lati dei un documento del delegante.

Autocertificazioni

In osservanza dell'articolo 15 della legge 183/2011, le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di pubblici servizi non possono più richiedere né accettare dai privati certificati prodotti da altri uffici pubblici.

Le autocertificazioni si suddividono in **dichiarazioni sostitutive di certificazione** (articolo 46 del D.P.R. 445/2000) e **dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà** (articolo 47 del D.P.R. 445/2000).

Con la **dichiarazione sostitutiva di certificazione** si possono dichiarare una serie di stati, qualità personali e fatti, espressamente previsti dalla legge, in sostituzione delle normali certificazioni.

Con la **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** si possono dichiarare stati, qualità personali e fatti, anche relativi ad altri soggetti, di cui l'interessato è a diretta conoscenza (fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge) e che non rientrano tra quelli oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione (elencati nell'articolo 46 del Dpr 445/2000).

E' importante ricordare che l'interessato è personalmente responsabile di ciò che dichiara: nel caso in cui l'Amministrazione abbia un fondato dubbio sulla veridicità di quanto dichiarato, è tenuta ad effettuare idonei controlli e ad adottare gli eventuali provvedimenti.